



COMUNE DI NAPOLI

AREA ENTRATE

Servizio Gestione Canoni ed altri Tributi

*Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per
l'applicazione del relativo Canone*

(C. O. S. A. P.)

**adottato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 29/03/2018 e modificato con
Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019**

INDICE

PARTE I - NORME GENERALI

- art.1 Fonti
- art.2 Principi, ambito e scopo del regolamento
- art.3 Definizioni
- art.4 Tipologie di concessioni

PARTE II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- art.5 Domanda di occupazione
- art.6 Contenuto dell'atto di concessione
- art.7 Procedure, semplificazioni e termini
- art.8 Rilascio della concessione di occupazione
- art.9 Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione
- art.10 Decadenza ed estinzione della concessione
- art.11 Procedura d'urgenza

PARTE III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

- art. 12 Occupazioni con varchi di accesso
- art. 13 Occupazioni con impianti pubblicitari
- art. 14 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- art. 15 Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- art. 16 Accesso ad alberghi e ristoranti
- art. 17 Occupazioni abusive

PARTE IV - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- art. 18 Obblighi generali del concessionario
- art. 19 Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata
- art. 20 Manutenzione delle opere

PARTE V - CANONE DI CONCESSIONE

- art.21 Istituzione del canone
- art.22 Soggetto passivo
- art.23 Classificazione del suolo pubblico
- art.24 Determinazione della tariffa base art.25
- Coefficienti moltiplicatori di specificità art.26
- Determinazione del canone
- art. 27 Criteri generali di calcolo del canone
- art. 28 Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

PARTE VI - AGEVOLAZIONI

- art. 29 Esenzioni
- art. 30 Riduzioni

PARTE VII - APPLICAZIONE DEL CANONE

- art. 31 Versamento del canone
- art. 32 Riscossione del canone
- art. 33 Attività di accertamento e termini di prescrizione
- art. 34 Procedimento per il recupero del canone evaso
- art. 35 Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

- art. 36 Interessi
- art. 37 Autotutela
- art. 38 Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento
- art. 39 Rimborsi
- art. 40 Sanzioni
- art. 41 Norme transitorie ed entrata in vigore

Tabella A) – COEFFICIENTI moltiplicatori

PARTE I

NORME GENERALI

Art. 1 – Fonti

1. Il presente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (d'ora in poi Regolamento), adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del Comune di Napoli.

Art. 2 – Principi, ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha come finalità generale quella di contemperare la tutela e la valorizzazione degli spazi ed aree pubbliche con l'utilizzo che dei medesimi viene concesso a soggetti pubblici o privati secondo le modalità previste dalle disposizioni di seguito riportate.
2. In particolare per il Comune di Napoli l'occupazione di suolo pubblico contempera gli interessi dei soggetti privati, di qualsiasi natura associativa, che intendono svolgere iniziative corrispondenti alle finalità proprie e quelli dell'Ente locale che non solo deve favorirne l'iniziativa ma, al contempo, deve realizzare le condizioni affinché la città ne tragga il massimo ritorno in termini di risorse ed in termini di beneficio complessivo, inteso, quest'ultimo, nel senso più ampio.
3. L'affidamento ad altri soggetti di un bene comune, quale il suolo pubblico, per realizzare interessi specifici è subordinato ai seguenti principi:
 - a) il rispetto della mobilità delle persone, con particolare riguardo alla mobilità delle persone disabili, degli anziani e delle persone con prole;
 - b) il rispetto del codice della strada;
 - c) il rispetto delle norme in materia di lavoro, applicazione dei contratti, tutela della sicurezza;
 - d) la tutela della pulizia e del decoro dell'area occupata e dell'area circostante l'occupazione con esplicito riferimento alla relativa manutenzione quotidiana.
4. Il corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi del presente Regolamento, viene di norma corrisposto mediante il versamento del relativo canone (COSAP), calcolato secondo le tabelle allegate e con le modalità in seguito previste.
5. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio delle concessioni per specifiche occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - “*occupazione di suolo pubblico*”: la sottrazione, sia permanente che temporanea, di suolo pubblico all'uso comune;
 - “*suolo pubblico*”: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali su strade e piazze; il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo privato gravato da servitù di passaggio; le strade private aperte al pubblico passaggio; i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada; i parchi ed i giardini pubblici (esclusi gli spazi e le aree ricadenti al loro interno utilizzate per l'erogazione dei servizi a domanda individuale);
 - “*concessione*”: il provvedimento amministrativo con il quale viene conferito a soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento l'utilizzo, permanente o temporaneo, di porzioni del suolo pubblico;
 - “*soggetto titolare o concessionario*”: le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti religiosi nonché gli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
 - “*Servizio competente*”: la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, rilascia le diverse tipologie di concessione di suolo pubblico;

- “*Servizio tributario competente*”: la partizione organizzativa del Comune posta sotto la responsabilità di un dirigente che, in base al riparto di competenze vigente all'interno dell'Ente, gestisce le relative attività di accertamento e riscossione;
- “*canone di occupazione*”: il corrispettivo in denaro versato dal soggetto titolare al Comune di Napoli per l'utilizzo del suolo pubblico secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 4 – Tipologie di Concessioni

1. Le concessioni di suolo pubblico si distinguono in:
 - concessioni permanenti;
 - concessioni temporanee.
2. Sono permanenti le concessioni di durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di un manufatto o impianto stabile.
3. Sono temporanee le concessioni di durata inferiore ai 365 gg. Le occupazioni per i cantieri edili e stradali, sono da intendersi concessioni temporanee indipendentemente dalla durata.

PARTE II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 5 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve presentare regolare istanza al Comune, entro i termini di rilascio previsti dal successivo art. 7, comma 4. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, disciplinate dal presente Regolamento.
2. In presenza di più domande, tese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della precedenza temporale nella presentazione della domanda, fatto salvo quando l'assegnazione è effettuata sulla base di una graduatoria *ad hoc*.
3. Chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità di occupazioni di suolo pubblico.
4. Ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'interessato è tenuto ad autocertificare, al Servizio competente, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del presente regolamento ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
5. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata sempre come annullata d'ufficio ai sensi dell'art.21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. e fatti salvi i profili penali conseguenti. Non è ammessa, in tale caso, la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della medesima Legge.
6. Nella domanda di cui al comma 1, qualora il soggetto richiedente l'occupazione sia una pubblica amministrazione, una impresa o un professionista, pena irricevibilità, deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, cui dovranno avvenire tutte le comunicazioni inerenti il procedimento.
7. Gli altri soggetti dovranno fornire, insieme al recapito, anche un numero di fax o un indirizzo mail per le anticipazioni delle comunicazioni, qualora non forniscano un indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 6 - Contenuto dell'atto di concessione

Tutte le concessioni e autorizzazioni sono pubbliche e devono essere accessibili e visionabili da chiunque.

1. Nell'atto concessorio sono indicate:

- la data ed il numero di protocollo della domanda di occupazione presentata dall'interessato;

- le generalità, la residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partiva IVA del soggetto legittimato all'occupazione, se trattasi di persona fisica; se trattasi, invece, di soggetto diverso da persona fisica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto legittimato all'occupazione, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante;
- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica da occupare e la sua misura espressa in metri quadrati;
- l'oggetto della occupazione, ovvero se trattasi di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo;
- la tipologia dell'occupazione;
- il periodo per il quale la concessione viene rilasciata indicando, per le occupazioni temporanee, i complessivi giorni ed il termine iniziale e finale dell'occupazione e, per quelle permanenti la durata espressa in anni. Il titolo concessorio non può avere effetto retroattivo, salvo i casi disciplinati dai successivi art. 8, comma 6 (impianti e manufatti a carattere stabile), e art. 11, comma 2 (procedura d'urgenza).
- le condizioni e le prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni alle quali il Comune subordina la concessione medesima;
- qualora le particolari caratteristiche tecniche dell'occupazione da porre in essere lo richiedano, l'atto di concessione sarà corredato da elaborato tecnico grafico illustrativo dell'opera da realizzare, e in caso di esecuzione di lavori in progressione, dovrà riportare l'indicazione della superficie occupata giornalmente;
- la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento Cosap;
- il QR-Code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposito cartellino – rilasciato dal Comune – dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, data di scadenza, superficie utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI ecc.), nonché Qr-code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

In caso di provvedimento rilasciato in ritardo, devono essere espressamente indicati il termine previsto dal presente Regolamento e quello effettivamente impiegato.

In ogni caso l'occupazione o la detenzione di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, nonché aree di sosta autorizzate, non possono essere di intralcio alla libera circolazione di automezzi e persone, in particolare: a passaggi riservati per persone disabili, a stalli per autovetture per soggetti portatori di handicap, ad attraversamenti pedonali di strade e viali sia pubblici che privati, ad aree di attesa per mezzi pubblici (autobus, taxi ecc.), né le aree concesse possono occupare la totalità dei marciapiedi impedendo la libera circolazione dei passanti, dovendo essere sempre rispettato un corridoio di passaggio non inferiore al metro di larghezza. Alla Polizia Municipale ed alla Polizia Amministrativa è demandato il compito di far osservare la presente disposizione.

2. Le informazioni complete per ogni singola tipologia di occupazione sono riportate nelle schede tecniche adottate con provvedimento organizzativo dell'Ente.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a termine, per la durata massima di anni 20;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata.

4. Il concessionario è informato dell'obbligo del pagamento anticipato del canone di concessione, nonché della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta, propedeutico al ritiro dell'atto concessorio ed all'inizio dell'occupazione;

5. Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penali in caso di parziale pagamento;
6. Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio tributario competente;
7. Tutte le concessioni rilasciate dai Servizi comunali devono essere tempestivamente trasmesse al Servizio tributario competente, corredate della relativa attestazione di pagamento e della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta.
8. Le concessioni sono rilasciate, comunque, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di Polizia Locale e di tutti gli atti normativi e le ordinanze dell'Amministrazione Comunale.
9. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
10. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'occupazione di suolo pubblico sia posta in essere per eventi/manifestazioni a carattere commerciale, per aree superiori a 500mq e per un periodo superiore a giorni 3, la concessione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS per un totale non inferiore a euro 50mila.
11. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7 – Procedure, semplificazione e termini

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi, propedeutici all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico sono definite con specifici atti degli organi competenti, comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
2. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1 devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all'Amministrazione Comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria.
3. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.
4. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione provvedono:
 - a) per le concessioni permanenti entro 90 giorni dalla presentazione della domanda;
 - b) per le concessioni temporanee entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
5. In relazione a specifiche tipologie di occupazioni di suolo pubblico, comportanti sviluppi procedurali semplificati, possono essere stabiliti, con deliberazione di Giunta Comunale, termini ridotti od abbreviati per lo sviluppo del procedimento, anche tenendo conto dei termini normativi di rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni presupposte.

Art. 8 - Rilascio della concessione di occupazione

1. Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento Cosap e della tassa sui rifiuti giornaliera, ove dovuta, e dell'eventuale garanzia fideiussoria.

2. Il rilascio è, comunque, subordinato al pagamento anticipato dei diritti di istruttoria, al momento della presentazione della domanda. Per le occupazioni comportanti attività di manomissione della sede stradale, verrà, inoltre, richiesto un deposito cauzionale a titolo di garanzia per il perfetto ripristino dei luoghi interessati dalle opere assentite, ai sensi dell'art. 27 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La misura degli importi di cui sopra è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale e soggetta ad aggiornamento biennale, in base al 75% della valutazione degli indici di prezzo al consumo per le famiglie ed operai. Non sono dovuti i diritti di istruttoria per le segnalazioni e le comunicazioni di cui ai successivi artt. 9 e 10 del presente Regolamento né è richiesto il deposito cauzionale per la procedura d'urgenza disciplinata dal medesimo art. 11.

3. In applicazione dell'articolo 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, non sono soggetti agli oneri di cui al precedente comma gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica per l'impianto di reti o per l'esercizio dei relativi servizi.

4. Coloro che intendono effettuare occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di feste, sagre, corse, manifestazioni, devono presentare al Servizio concessorio competente, quale condizione per il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico, la documentazione relativa all'avvenuta stipula di un contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilabili con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente. La prescrizione non riguarda la organizzazione degli eventi e delle attività di cui all'art. 29. L'applicazione delle norme è subordinata all'approvazione della Giunta comunale di un atto che ne definisca le modalità.

5. E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il Servizio competente per ritirare l'atto di concessione entro il giorno antecedente a quello di inizio occupazione (da egli indicato), nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro entro il termine previsto comporta la decadenza dell'atto di concessione e l'immediata attivazione del controllo sul territorio da parte del Servizio concessorio al fine di verificare l'eventuale realizzazione dell'occupazione in forma abusiva.

6. Il concessionario, che non proceda all'occupazione, non ha diritto alla restituzione dei diritti di istruttoria di cui al comma 2 del presente articolo. Ha diritto, invece, alla restituzione del canone corrisposto, previa apposita richiesta scritta effettuata al medesimo Servizio competente, in caso di mancato ritiro dell'atto di concessione per espressa rinuncia. Nel caso di impedimenti non dipendenti dalla volontà del richiedente (avverse condizioni meteorologiche, eventi catastrofici, altri impedimenti, ecc.), motivatamente e tempestivamente comunicati, il canone corrisposto può essere utilizzato per una successiva richiesta, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, attestante tra l'altro, il mantenimento di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario.

7. Per le concessioni permanenti di occupazione di suolo pubblico realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, rilasciate a sanatoria, relative ad occupazioni già esistenti, ma non ancora regolarizzate, il Servizio competente provvederà a determinare il canone ed acquisire i versamenti per le annualità precedenti a quella della richiesta, per un massimo di quattro, oltre l'anno in corso.

8. Le occupazioni in Centro Storico (area sito Unesco) devono adeguarsi agli strumenti pianificatori emanati dall'Amministrazione per valorizzare l'area storica della città. Per quel che riguarda le distese di sedie e tavolini vanno osservate le prescrizioni in materia di elementi di arredo, di ombreggiatura, di riscaldamento, di illuminazione, di delimitazione e i complementi di arredo previsti negli atti adottati dall'Amministrazione (deliberazione C.C. 71/2014).

Art. 9 - Modifica, sospensione, rinuncia, revoca, rinnovo e voltura della concessione

1. Il dirigente del Servizio competente al rilascio, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i. in tema di revoca. Il provvedimento dirigenziale è comunicato al Servizio tributario

competente unitamente alla notifica all'interessato. E' fatto obbligo, in ogni caso, della trasmissione di tutti gli atti rilevanti ai fini della corresponsione del canone.

2. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del presente Regolamento.

3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario. Tali condizioni devono essere indicate, dal Servizio competente, nell'atto concessorio.

4. Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione, con contestuale riconsegna del titolo, indirizzata al competente Servizio concessorio, ed al Servizio tributario competente. La cessazione del rapporto concessorio decorre dalla data di presentazione dell'istanza; in tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso. In ogni caso, la mancata comunicazione di recesso anticipato determina la sussistenza dell'obbligazione per l'intero periodo, ovvero fino alla naturale scadenza del titolo.

5. Le concessioni permanenti sono rinnovate per la stessa durata della concessione originaria, se non diversamente disposto da norme regionali o nazionali di settore, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, almeno 7 giorni prima della scadenza, attestante tra l'altro, sotto responsabilità del dichiarante, la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'occupazione ed alle stesse condizioni dell'atto di concessione originario. La SCIA è tempestivamente trasmessa dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente. Per le occupazioni con varchi di accesso, il rinnovo avviene obbligatoriamente ogni cinque anni.

6. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate per non più di due volte e per un periodo complessivamente non superiore alla durata originariamente concessa, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività nei termini e con i contenuti previsti al comma precedente, corredata del relativo versamento del canone e, in caso di intervento edilizio, di una dichiarazione che riporti le motivazioni tecniche e di fatto da parte della direzione lavori per i cantieri edili e stradali e fatta salva la tutela di altri interessi pubblici e privati concomitanti.

7. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali. Il titolare della concessione ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici del soggetto titolare della concessione. La voltura della concessione è soggetta alla presentazione di una comunicazione, a firma congiunta del concessionario cedente e del successore avente causa, al Servizio che ha rilasciato il provvedimento di concessione o che ha ricevuto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di rinnovo ed al Servizio tributario competente. Detta comunicazione attesta, sotto propria responsabilità che non sono modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata e che sussistono tutti i requisiti, anche soggettivi, del subentrante necessari all'occupazione. La voltura ha effetto a partire dalla data di ricezione della comunicazione, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o divieto del Comune in autotutela.

8. In caso di mancata tempestiva comunicazione, con le modalità di cui al comma precedente, il canone resta dovuto dal titolare della concessione fino alla sua naturale scadenza.

9. In caso di fitto o comodato d'azienda, il concessionario cedente è responsabile in solido per il pagamento del canone per tutta la durata del fitto o comodato, salvo che non venga prestata idonea polizza fideiussoria per il recupero di eventuali canoni non corrisposti. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso: in caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione.

10. Nel caso di concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di espositori di merci, di somministrazione alimenti e bevande o edicola in chiosco, al subentrante è consentita la continuazione dell'occupazione quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) atto notarile di subentro, da presentarsi al Servizio competente;
- b) la regolarità del pagamento del canone di occupazione.

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, senza possibilità di ripetere i canoni versati, corrispondenti ai periodi non goduti e salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore, qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
- b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
- c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- d) nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno 3 (tre) volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa;
- e) non osservi le norme e gli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di lavoro, qualora presso l'unità locale risultino addette più di due unità lavorative oltre al titolare. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo della presente lettera e) rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo graduato in base alla gravità della violazione stessa, come individuato all'Allegato B del presente regolamento, mutuato dall'allegato A al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/1/2015. Ai fini dell'applicazione della presente lettera e), è necessario che le violazioni siano definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, secondo la normativa vigente.
- f) non si adegui alle prescrizioni in materia di arredo che verranno congiuntamente definite dal Protocollo del 2 agosto 2017 fra Comune di Napoli, Camera di Commercio, Sovrintendenza alle Belle Arti ed Università Federico II, per le aree individuate dallo stesso, anche se già rilasciate.
- g) violi uno o più degli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione da parte del medesimo concessionario delle disposizioni di cui ai richiamati artt. 18 e 19 per tre volte nell'arco del medesimo anno solare, rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo di 12 mesi dall'ultima violazione definitivamente accertata.

2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

- a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;
- b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;
- c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.

4. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco da parte del competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:

- a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente.

Art. 11 - Procedura d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione, contestualmente all'inizio dell'occupazione, via fax al Servizio comunale competente ed all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia locale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata ed il soggetto obbligato al pagamento. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, per un periodo non superiore ad ulteriori 48 ore, previo ulteriore pagamento di quanto stabilito nel successivo comma e dandone nuova comunicazione agli uffici sopra indicati almeno 24 ore prima della scadenza delle 48 ore di durata.

2. Al termine delle predette 48 ore, l'area dovrà risultare sgombra di qualsiasi manufatto e/o installazione, pena il configurarsi dell'occupazione come abusiva. Qualora l'intervento urgente necessiti di ulteriore tempo, rispetto a quello previsto al comma 1 del presente articolo, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di concessione a sanatoria al Servizio comunale competente, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

3. Entro il termine di cui al comma successivo, l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 120,00, ridotto ad € 30,00 per i soggetti erogatori di pubblici servizi, e di fornire al Servizio comunale competente copia della relativa ricevuta. Il predetto Servizio è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio tributario competente gli estremi dell'occupazione corredati dalla copia del bollettino di pagamento fornito.

4. Entro 5 giorni dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire al Servizio comunale competente una relazione tecnica sull'attività svolta, con allegate foto, che garantisca il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudizio alcuno alla proprietà comunale e una certificazione rilasciata dalla ditta che ha eseguito l'intervento di aver eseguito i lavori a regola d'arte.

5. Al Servizio comunale competente spetta accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, ovvero qualora non pervenga nei tempi indicati la documentazione di cui ai precedenti commi da 2 a 4, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi quelli sanzionatori, ed il Servizio comunale competente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, completa di tutti gli elementi imprescindibili per l'identificazione del soggetto passivo e la determinazione del canone, al Servizio tributario competente, ai fini dell'avvio del procedimento di recupero. Qualora non sia possibile identificare la superficie effettivamente occupata o l'importo sia inferiore a quello stabilito al comma 3, il canone si determina nella misura forfettaria di € 200,00 oltre le maggiorazioni e le sanzioni indicate al successivo articolo 17, comma 9, del presente Regolamento.

6. Alle occupazioni di urgenza sono equiparate le operazioni di trasloco con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 24 ore che devono essere comunicate via fax agli uffici comunali indicati al comma 1 entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. Alla comunicazione al Servizio comunale competente va, altresì, allegata copia della ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, determinato nella misura forfettaria di € 35,00. L'occupazione può essere rinnovata soltanto una volta, previo ulteriore

pagamento di quanto stabilito nel presente comma e dandone nuova preventiva comunicazione agli uffici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al vigente Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

PARTE III

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

Art. 12 - Occupazioni con varchi di accesso

1. Le occupazioni con varchi di accesso regolarmente autorizzati ai sensi del vigente Regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di varchi di accesso a raso, definiti sulla scorta dell'assenza di intervento sul manufatto stradale nella cui zona antistante vige il divieto di sosta ai sensi dell'articolo 36 del DPR 610/1996 od i cui proprietari abbiano espressamente richiesto la concessione del divieto di sosta, la superficie viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta.

2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Servizio comunale competente. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso entro i termini assegnati dal Servizio comunale; in caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore, attraverso l'utilizzo delle ditte accreditate presso il Comune di Napoli ovvero iscritte nella *short list* pubblicata sul sito www.comune.napoli.it.

3. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite fanno incrementare il canone di cui al comma 1 del 50%.

4. Il cartello indicante il passo carrabile dovrà recare, accanto al numero e l'anno di rilascio della Concessione, il codice QR-Code associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

Art. 13 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico o su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinati, nei presupposti e determinazione degli oneri complessivi, secondo la specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria, fermo restando l'applicazione integrale del presente Regolamento per quanto attiene al rilascio della concessione di suolo pubblico ed al versamento del relativo canone OSAP. In relazione alla quantificazione del canone OSAP, la superficie imponibile è calcolata in base alla lunghezza effettiva dell'impianto per la profondità. La profondità, se inferiore ad un metro lineare, viene convenzionalmente determinata in un metro lineare (ml. 1).

Art. 14 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2. Il Servizio comunale competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15 - Concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le concessioni, anche temporanee, per l'esercizio commerciale su suolo pubblico, sono disciplinate dagli appositi regolamenti settoriali, autonomi o allegati e facenti parte integrante del presente Regolamento.

2. E' in facoltà del Servizio comunale competente vietare, limitare o dettare specifiche prescrizioni circa l'uso di banchi, attrezzature e materiali che risultino in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 16 – Accesso ad alberghi e ristoranti

1. In corrispondenza degli accessi pedonali principali di alberghi e ristoranti, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di movimentazione del bagaglio o transito pedonale, con assoluta esclusione della sosta.

2. La concessione può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari 12 e di superficie non superiore a metri quadrati 25 per l'accesso ai ristoranti ed agli alberghi di categoria 3 stelle ed inferiori e di lunghezza non superiore a metri lineari 20 e superficie non superiore a metri quadrati 40 per l'accesso agli alberghi di categoria 4 stelle e superiore. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di apertura d'esercizio dell'attività e determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

4. Al termine della concessione, il soggetto titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese il ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza, il ripristino sarà effettuato d'ufficio a cura dell'Amministrazione, con addebito delle spese a carico del soggetto titolare stesso, secondo le modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 17.

Art. 17 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;

3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, fermo restando le conseguenti responsabilità penali, l'occupante è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.

4. L'organo accertatore intima nel verbale di contestazione la rimozione dei materiali entro 5 giorni, e trasmette la corrispondente segnalazione al Servizio tributario competente ed al Servizio competente al rilascio della concessione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda nei termini assegnati alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino del suolo, il Servizio competente al rilascio della concessione emette apposito atto di diffida, assegnando un ulteriore termine.

5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da un minimo di € 168,00 a € 674,00 e i materiali saranno rimossi d'ufficio con spese a carico dell'occupante. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto nell'apposito verbale di rimozione e confisca amministrativa redatto da personale della competente Unità organizzativa del Corpo di Polizia Locale.

6. Qualora all'occupazione abusiva o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

7. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico delle strade urbane a fine di commercio, secondo le modalità definite con Ordinanza sindacale, il Servizio comunale competente ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni. Il provvedimento di chiusura diventa esecutivo dal settimo giorno successivo a quello della notifica. Il Servizio trasmette, inoltre, il provvedimento ed il verbale di accertamento al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente per la verifica di eventuali violazioni tributarie.

8. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.

9. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente, ferme restando le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove applicabili.

PARTE IV OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 18 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

a. ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia dell'ordinanza che autorizza l'occupazione stessa;

b. a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, nonché l'area circostante nella quale possono essere abbandonati

rifiuti riferibili all'attività del concessionario e, se utilizzati impropriamente i cestini pubblici, a tenerli svuotati;

c. a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d. a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e. ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;

f. ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;

g. a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

h. nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità;

i. ad esporre il QR-Code se associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 19 - Obblighi in presenza di cantieri su area pubblica o privata

1. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe entro un raggio di 50 metri, dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una pubblica viabilità sicura e priva di insidie o trabocchetti per gli utenti.

2. A tale fine il concessionario ovvero, in assenza di atto di concessione, il Direttore Lavori, in relazione all'area sopra indicata, devono osservare tutti gli obblighi generali previsti al precedente art. 18 ed inoltre:

a. garantire il decoro e la pulizia rispetto al passaggio e/o attraversamento di veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;

b. assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli pesanti e non, dotandosi dei mezzi idonei. Pertanto, oltre al mantenimento ed ai necessari ripristini del tratto di carreggiata comunale direttamente interessata dal transito dei mezzi d'opera, la rete viaria sopra indicata non dovrà essere interessata da terra di scavo, liquami o altri materiali anche di scarto;

c. vigilare e ripulire le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente che andrà collocato in adatti ripari;

d. ripulire al termine dell'orario di lavoro le parti contigue all'area occupata da eventuale materiale ivi presente;

e. curare la pronta rimozione delle eventuali situazioni di pericolo e vigilare sul transito dei mezzi a qualunque titolo interessanti l'area di lavoro del cantiere oltre che sul loro stato nella fase di impegno della sede stradale in entrata e in uscita dall'area stessa;

3. Viene fatto salvo in ogni caso il diritto da parte del Comune di richiedere al concessionario il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o la manleva da ogni richiesta pervenuta.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 20 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.

2. qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

PARTE V

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 - Istituzione del canone

1. Il Comune di Napoli, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta al pagamento di un canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sul suolo pubblico, così come definito all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni facenti parte in maniera permanente del complesso architettonico dell'edificio e che non siano a servizio di attività commerciali.

Art. 22 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione di suolo pubblico.
2. In caso di occupazione abusiva la relativa indennità è dovuta dall'occupante di fatto ovvero dal titolare dell'attività qualora l'occupazione sia strumentale all'esercizio di un'attività economica commerciale.
3. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone e l'indennità sono dovuti dagli stessi con vincolo di solidarietà.

Art. 23 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il suolo pubblico viene classificato nelle seguenti categorie di importanza:
Categoria "A"
Categoria "B"
Categoria "C".
2. Le suddette categorie sono attribuite alle strade, piazze, aree e spazi pubblici riportate dell'apposito Stradario, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 24 - Determinazione della tariffa base

1. Sulla base dei criteri previsti dalla legge, si stabilisce la seguente tariffa base:

Suolo pubblico	Tariffa temporanea	Tariffa permanente
<i>Categoria A</i>	€ 12,33	€ 167,74
<i>Categoria B</i>	€ 8,63	€ 128,76
<i>Categoria C</i>	€ 6,16	€ 76,20

2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 25 - Coefficienti moltiplicatori di specificità

1. Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, si applicano i coefficienti moltiplicatori indicati nell'Allegato A) allegata al presente Regolamento, per le specifiche attività nella stessa elencate.
2. Per le fattispecie non ricomprese nell'Allegato A), il coefficiente moltiplicatore è pari ad 1.

Art. 26 - Determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 24 e 25 ed è commisurato alla durata e alla superficie dell'occupazione, secondo la formula di seguito riportata:

$C = T \times D \times S \times \alpha$, dove:

C sta per Canone;

T per la Tariffa base di cui al precedente articolo 24;

D per la Durata di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 27;

S per la superficie in metri quadrati, calcolata con le modalità di cui al comma 5 del successivo articolo 29;

α indica il coefficiente di cui al precedente articolo 25.

Art. 27 – Criteri generali di calcolo del canone

1. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, come determinato all'art. 25, il canone è ridotto in ragione del 50%. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per l'intero anno solare. Per il primo anno di occupazione il canone è determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione; il primo mese viene, in ogni caso, computato per intero indipendentemente dalla data di decorrenza dell'autorizzazione. Il frazionamento non si applica nel caso della concessione di cui all'art. 8, comma 7, e nel caso delle occupazioni abusive permanenti ex art. 17 comma 8.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.

3. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico, autorizzate con procedura semplificata di durata quadrimestrale, così come definita negli appositi regolamenti di settore, è commisurato al **50%** della tariffa permanente.

3 bis. Per le occupazioni per le quali è imposta dall'amministrazione comunale una limitazione oraria superiore alle 6 ore si riduce la tariffa del 50%.

4. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni che, in relazione al medesimo concessionario (sede), risultano complessivamente inferiori a metri quadrati 0,50.

5. La superficie imponibile, nel caso di valori frazionari, è calcolata con arrotondamento all'unità superiore.

6. Fatte salve le fattispecie di cui ai punti 3 e 4 del successivo art. 28, per tutte le occupazioni di misura complessivamente superiore ai mille metri quadrati, la parte eccedente i 1000 metri quadrati è calcolata in ragione del 10%.

7. Qualora l'occupazione preveda, in forza di disposizioni di legge, la corresponsione di ulteriori canoni, gli stessi dovranno essere indicati dal Servizio competente e dovranno essere sottratti all'importo complessivo del canone per l'occupazione di suolo pubblico. La disposizione non si applica qualora gli ulteriori canoni siano connessi a prestazioni di servizi.

8. Le occupazioni su aree private soggette a servitù di passaggio, per le quali l'occupante sostiene già un costo per il fitto del suolo, il canone è ridotto nella misura del 20%, previa presentazione del contratto di affitto regolarmente registrato.

Art. 28 - Criteri di calcolo del canone per particolari tipologie di occupazione

1. Per le occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo per l'erogazione di servizi pubblici, la tariffa è di €. 0,645, così come determinata dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria per l'anno 2000), aggiornata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'indice ISTAT e moltiplicata per il numero delle utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa per ogni utenza come sopra individuata è annualmente ed automaticamente aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal proposito entro il 30 aprile di ogni anno le società erogatrici di pubblici servizi sul territorio comunale sono tenute a produrre apposita certificazione riportante il numero delle utenze rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e al versamento del canone in unica soluzione. In ogni caso il canone dovuto al Comune di Napoli dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore ad € 516,46. Le altre occupazioni realizzate dai medesimi soggetti sono sottoposte al pagamento del canone in ragione della complessiva superficie, secondo le modalità di cui al precedente articolo 25.

2. Nel caso delle occupazioni realizzate con impianti, cavi e condutture posti nel sottosuolo, sul suolo e sul soprassuolo da parte di privati e/o enti non finalizzati all'erogazione di pubblici servizi, ma all'utilizzo diretto da parte dei concessionari (ad esempio, allaccio alla fognatura pubblica,

serbatoi di gasolio ad utilizzo del Condominio), la superficie è calcolata sui metri lineari dell'occupazione per una larghezza convenzionale di un metro.

3. Nel caso di strutture relative ad attrazioni, giochi e divertimenti (circhi, giostre, ecc.), per la complessiva area delimitata ed utilizzata anche ai fini della sicurezza e della viabilità, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.

4. Nel caso di aree destinate allo svolgimento di esami di idoneità alla guida dei ciclomotori ed alla esercitazione degli allievi, per la complessiva area occupata, le superfici fino a 100 metri quadrati sono calcolate nella misura del 50%. L'eventuale parte eccedente i 100 metri quadrati è calcolata nella misura del 10%.

5. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività; qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Se le medesime occupazioni insistono su suolo privato il canone è dovuto per i soli varchi di accesso all'impianto.

6. Per i tratti di andito, ponteggio etc, riservati all'esposizione di messaggi pubblicitari è prevista la corresponsione di un canone integrativo; la relativa superficie imponibile viene determinata in base alla proiezione al suolo del messaggio pubblicitario per 1 metro convenzionale di profondità. Tale integrazione viene corrisposta per i giorni di esposizione della pubblicità come indicati nel relativo atto di autorizzazione. Restano escluse dal pagamento del canone integrativo le occupazioni effettuate in strade di categoria C.

PARTE VI **AGEVOLAZIONI**

Art. 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone e non necessitano di titolo concessorio:

a) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline poste sui marciapiedi delle stazioni e delle fermate degli autobus, le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

b) le occupazioni relative a manufatti cimiteriali;

c) le occupazioni realizzate per l'esecuzione di lavori appaltati e per i servizi affidati dal Comune e le occupazioni realizzate in proprio dal Comune per lavori e servizi acquistati in amministrazione diretta, ai sensi del Codice degli Appalti;

d) le occupazioni con mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico di linea o non di linea nelle aree pubbliche a ciò destinate;

e) i contenitori per rifiuti differenziati ed indifferenziati posti nelle immediate adiacenze degli esercizi per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della strada;

f) le occupazioni occasionali, intendendo, come tali, quelle inerenti i casi di seguito tassativamente riportati:

- occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, etc. di durata non superiore a 6 ore;
- occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore a 6 ore;
- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, sociali, assistenziali, di volontariato, celebrative e del tempo libero non a fini di lucro e di durata non superiore a 12 ore (compreso allestimento e sgombero), purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati, non sia svolta nei parchi e non comporti attività di vendita o di somministrazione;

- occupazioni (della durata massima di 48 ore consecutive) effettuate per la raccolta di firme, purché l'occupazione non ecceda i 10 metri quadrati e non comporti attività di vendita o di somministrazione;
- occupazioni effettuate dagli artisti di strada, quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento comunale;

Tutte le occupazioni occasionali sopra elencate, ad eccezione di quelle di cui al punto e.5, devono essere comunicate via pec o fax all'Unità organizzativa territorialmente competente della Polizia Locale entro e non oltre 24 ore precedenti l'occupazione, indicando la tipologia di occupazione occasionale, l'ora prevista di avvio e di conclusione dell'occupazione, la superficie occupata, comprensiva dei civici stradali di riferimento ed il soggetto responsabile dell'occupazione. In caso negativo, ovvero qualora l'occupazione non rispetti i criteri specificati per ciascuno dei casi sopra elencati, è considerata abusiva a tutti gli effetti, compresi i sanzionatori.

2. Sono esonerate, altresì, dal pagamento del canone, ma necessitano di titolo concessorio:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province e Città metropolitane, Comuni (o richiesti da terzi per loro nome e conto) e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e da enti senza scopo di lucro per iniziative di carattere umanitario, artistico, sportivo, culturale, didattico, scolastico, civile e senza scopo di lucro aventi finalità, dichiarate dall'organizzatore sotto la propria responsabilità.

Tali iniziative dovranno espressamente escludere attività di promozione commerciale. Il servizio competente procede alle opportune verifiche a campione del rispetto della vigente normativa in materia di dichiarazioni anche con ispezioni in loco;

b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, ad eccezione di quelle effettuate con scopi pubblicitari, per la durata delle medesime festività e ricorrenze e per i 30 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento;

c. le occupazioni per le quali nel contratto di sponsorizzazione, sottoscritto ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 21 del 21 giugno 2012, sia previsto tra le clausole quella dell'esenzione per lo sponsor dal pagamento degli oneri previsti dalla COSAP.

d. le occupazioni per la manutenzione dei manufatti cimiteriali, esclusivamente per i primi 90 giorni (da computarsi, in ogni caso, ai fini della determinazione del periodo complessivo di occupazione, per l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella A allegata al presente Regolamento, in caso di occupazione prolungata oltre i 90 giorni).

Art. 30 – Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee, la Giunta Comunale può disporre, con propria deliberazione, contenente "*una manifestazione d'interesse*" per l'iniziativa, una riduzione nella misura del 50% per i soggetti che realizzano occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'animazione del territorio. Tali agevolazioni possono essere richieste alla Giunta comunale anche dai Consigli Municipali, attraverso apposita deliberazione, qualora l'evento insista sul suolo di competenza della stessa Municipalità. Il presente comma non si applica alle "*Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose*" e "*Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali*" di cui alla successiva Tabella A) dei coefficienti moltiplicatori.

2. Per occupazioni temporanee ritenute di particolare interesse pubblico, qualora l'iniziativa preveda la promozione della città e dei suoi siti, ovvero, qualora mediante tali occupazioni si concretizzi un presidio sociale di spazi pubblici altrimenti a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico e del degrado urbano, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino al 100%, sempreché le iniziative siano a titolo gratuito, valutando motivatamente il particolare interesse pubblico sotteso all'agevolazione stessa.

3. La Giunta, in caso di particolare rilevanza per l'interesse pubblico di un evento a carattere commerciale, in cui sia presente un biglietto di ingresso o di consumazione, fornendo adeguata motivazione nella delibera stessa, può disporre la riduzione del canone in misura non superiore al 80%, che può essere esteso al 85% qualora l'occupazione sia inferiore ai 500 mq..

In caso di applicazione del beneficio di cui al capo precedente, la Giunta dovrà chiedere una percentuale sull'incasso totale in misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata, da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento.

4. Per le occupazioni temporanee relative ad installazioni ed a strutture necessarie all'effettuazione di riprese cinematografiche e di produzione audiovisive, qualora le stesse godano della dichiarazione di rilevante interesse culturale da parte del Mibac o siano comunque ritenute di notevole interesse per la promozione dell'immagine della Città di Napoli, la Giunta comunale può accordare una riduzione del canone fino al 100%.

5. Per le occupazioni poste in essere dagli operatori commerciali e artigianali che, nell'ambito di un progetto approvato dall'Amministrazione o in attuazione di quanto previsto nella Delibera di approvazione del Protocollo con la Sovrintendenza, contribuiscono alla riqualificazione dell'area su cui insistono mediante elementi di arredo e migliorie delle parti esterne, la Giunta Comunale, a ristoro dell'impegno economico sostenuto per la realizzazione delle predette opere, può riconoscere, per i primi 3 anni, una riduzione del canone nella misura massima del 40%, fino a concorrenza delle spese sostenute, il cui valore va attestato nella delibera di giunta che approva il progetto.

6. La Giunta Comunale può riconoscere un beneficio, fino all'80%, per le manifestazioni fieristiche di alto valore storico, artistico e culturale, come quelle tradizionalmente collegate a feste laiche e religiose, nel caso in cui il progetto relativo all'intera occupazione dell'area, presentato da un unico soggetto organizzatore, preveda l'utilizzo di strutture omogenee e di qualità. In caso di applicazione del beneficio di cui al periodo precedente, la Giunta dovrà chiedere – nel caso sia presente un biglietto di ingresso o di consumazione – una percentuale sull'incasso totale in misura non inferiore allo 0,5% e non superiore al 5% in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. Nel caso invece sia prevista solo una vendita al dettaglio e volumi di affari non esattamente quantificabili, la Giunta, applicando il beneficio della riduzione, dovrà chiedere una percentuale non inferiore al 1,5% e non superiore al 6% al volume presunto di vendita – dichiarato all'atto della richiesta – percentuale sempre valutata in ragione dell'evento, della tipologia commerciale e della riduzione del canone riconosciuta ed applicata. L'importo, come determinato in un caso o nell'altro, è da corrispondere entro giorni 20 dalla conclusione dell'evento. Il Servizio competente approva il progetto, ne verifica l'effettiva attuazione prima dell'avvio della manifestazione, dispone l'immediata sospensione della manifestazione nel caso in cui si riscontri una difformità fra il progetto approvato e la sua esecuzione. Tali agevolazioni possono essere richieste alla Giunta comunale anche dalle Municipalità che hanno bandito gli eventi, attraverso apposita deliberazione di Consiglio municipale. Nella determinazione del beneficio di cui sopra, tra gli elementi da valutare rientra anche l'utilizzo di prodotti biodegradabili e riciclabili.

7. Per quanto riguarda le occupazioni di suolo per esercizi e botteghe inserite all' "Albo degli Esercizi e delle Botteghe storiche", e/o nell' "Albo delle Imprese storiche ultracentenarie" di cui al Regolamento approvato con la delibera di Consiglio comunale n.67 del 24/11/2014, sono riconosciuti i benefici in materia di COSAP specificati nel bando.

8. Per le agevolazioni previste dai precedenti commi è necessario che la relativa copertura venga disposta attraverso apposito impegno di spesa da parte dei competenti Servizi concessori, previo stanziamento nel Bilancio di previsione del Comune, in mancanza del quale le predette agevolazioni non possono essere in alcun modo concesse.

9. Chi abbia interesse ai benefici di cui ai commi precedenti, deve presentare apposita richiesta al Servizio competente, anche contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo concessorio abilitante l'occupazione, dichiarando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

10. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'atto concessorio dovrà riportare gli estremi della delibera di Giunta Comunale con la quale è stato riconosciuto il beneficio, indicando la percentuale di riduzione riconosciuta.

PARTE VII APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 31 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone, nel caso di nuova concessione deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio, ai sensi dell'art. 8, è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 350,00.
3. In caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere versata prima del ritiro dell'atto di concessione.
4. Per le concessioni temporanee, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine temporale dell'occupazione. Nel caso di concessione temporanea di durata non superiore a 30 giorni e il cui canone superi l'importo complessivo di euro 7.500,00 è ammessa la possibilità di pagamento rateale mediante la presentazione di polizza fideiussoria. Le rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dalla scadenza della concessione.
5. Per le concessioni permanenti, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza trimestrale.
6. Nel caso delle concessioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, in sede di autoliquidazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso viene calcolato in forma complessiva, in ragione cioè di tutte le occupazioni poste in essere dal singolo concessionario. Anche in quest'ultima circostanza è previsto, per importi superiori ad euro 350,00, il pagamento rateale secondo le seguenti scadenze: 30 aprile – 30 luglio – 30 ottobre.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.
8. Non si fa luogo al pagamento se la somma da versare è uguale o inferiore ad € 12,00.

Art. 32 - Riscossione del canone

1. La riscossione del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato.
2. La riscossione coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo o con ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto n.639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art.52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 33 – Attività di accertamento e termini di prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione comunale di recuperare il canone evaso e l'indennità per l'occupazione abusiva di suolo si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.
2. L'attività di accertamento finalizzata al recupero del canone evaso e dell'indennità di occupazione abusiva di suolo, è realizzata mediante l'emissione di avviso di pagamento, avente la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, che costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, e risulta, quindi, idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 del codice civile.
3. L'avviso di pagamento deve contenere l'indicazione: dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato; del Responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. L'atto ultimo attraverso il quale viene intimato il pagamento è il ruolo coattivo o l'ingiunzione di pagamento da notificare entro cinque anni dalla data dell'accertata violazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 689/1981, fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Con tale cartella od ingiunzione si intima, al soggetto interessato, il pagamento di quanto dovuto nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Lo stesso termine di 30 giorni è previsto per l'eventuale impugnativa innanzi alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 34 – Procedimento per il recupero del canone evaso

1. Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento di cui al precedente articolo a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.

2. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.

3. Prima della notifica dell'avviso di cui al comma 1, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento sia superiore all'anno, viene applicata la penale nella misura di 1/3 oltre agli interessi di cui successivo art. 36.

Art. 35 – Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha rilevato l'occupazione abusiva, la stessa è sottoposta al pagamento dell'indennità richiamata all'art. 17, comma 8 del presente Regolamento.

2. L'indennità di occupazione abusiva è pari al canone, come determinato in base a quanto stabilito all'art. 26, maggiorato del 50%; sulla stessa indennità, si applicano gli interessi come stabiliti al successivo art. 36.

3. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma 2, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

4. Nel caso delle occupazioni abusive realizzate con cantieri edili e stradali, il calcolo della relativa indennità viene effettuato con l'applicazione del coefficiente moltiplicatore pari ad 1.

5. Nel caso di occupazioni permanenti, l'indennità resta dovuta, oltre sanzione ed interessi di cui ai precedenti comma 2 e 3, anche per le annualità successive a quella della rilevazione fino alla regolarizzazione dell'occupazione mediante rilascio di regolare provvedimento concessorio o, alternativamente, alla presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, in presenza di elementi oggettivi che attestino la preesistenza del manufatto abusivo, il competente Servizio tributario potrà procedere all'accertamento retroattivo nell'ambito dei termini prescrizionali.

6. Il competente Servizio tributario invia avviso di pagamento mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento.

7. In caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la sanzione è ridotta nella misura del 25% di quella prevista dal precedente comma 3.

8. In caso di mancato adempimento a seguito dell'avviso, il Servizio tributario competente provvede ad emettere ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento ai fini del recupero dell'indennità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal precedente comma 3, e degli interessi decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione abusiva fino alla data dell'emissione del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 36 – Interessi

1. Il tasso di interesse viene determinato nella misura del vigente interesse legale aumentato di 1,5 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dai giorni in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi previsti per il rimborso non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'art. 1283 del codice civile.

Art. 37 - Autotutela

1. In materia di autotutela trova applicazione il vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Napoli.
2. L'autotutela, su istanza di parte, può essere richiesta, con apposita istanza, entro cinque anni dalla notifica della cartella del ruolo coattivo o dell'ingiunzione di pagamento.
3. L'autotutela è esercitata in funzione del pubblico interesse, per cui la presentazione di un'istanza non produce di per sé diritti per la parte richiedente, né determina nei suoi confronti un obbligo dell'ufficio di procedere o provvedere.

Art. 38 – Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4. La rateazione non è consentita:
 - a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili).
6. Per gli importi superiori ad € 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.
7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente – salvo che la rata sia versata entro il termine di scadenza della rata successiva – decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Art. 39 - Rimborsi

1. Il Servizio tributario competente provvede a disporre i rimborsi delle somme percepite indebitamente a titolo di canone. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza indirizzata al medesimo Ufficio, deve essere concluso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
2. Il diritto del privato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data dell'indebito pagamento.
3. Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente/utente sia stato accertato, in via definitiva, il mancato pagamento del canone.
4. Nel caso in cui tra l'amministrazione ed il soggetto obbligato sussista una reciproca posizione debitoria - creditoria, riferita esclusivamente al presente canone, è consentita la compensazione degli importi secondo il procedimento definito al successivo comma.
5. L'interessato può chiedere al competente Servizio tributario l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente al suo credito; il Responsabile del procedimento, rilevando in sede istruttoria la coesistenza della condizione di debito-credito in capo al soggetto richiedente, procede a compensare i relativi importi dandone formale comunicazione al richiedente.

Art. 40 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono punite, se non diversamente disposto dai precedenti articoli, con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 25,00 a Euro 500,00 e con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 41 – Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, come modificato ed integrato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. L'applicazione delle norme relative al QR-Code (art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4) è subordinata all'approvazione della Giunta comunale di un atto che ne definisca modalità e tempistica.
- 2 bis. In merito agli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale, in attesa di una riorganizzazione gestionale del comparto presso il S.U.A.P., al fine di non generare contenziosi in ordine ai mancati provvedimenti di rinnovo delle concessioni scadute o in scadenza e in ordine alle richieste di voltura delle concessioni, nonché al fine di garantire il corretto pagamento del C.O.S.A.P., si stabilisce quanto segue:
 - a) tutti gli Impianti di Carburanti che insistono su strade o suoli di proprietà comunale sono gestiti dal punto di vista amministrativo dal Servizio Unico per le Attività Produttive e sono tenute al pagamento del C.O.S.A.P.;
 - b) tutti gli Impianti di Carburanti in esercizio alla data del 31/12/2017 oggetto di concessioni scadute, da volturare e/o rilasciate da uffici diversi dal S.U.A.P. si intendono autorizzati per anni 5, in attesa di successive determinazioni del S.U.A.P., purché la loro ubicazione non sia in contrasto con le norme nazionali e regionali vigenti in materia di carburanti;
 - c) nel caso di aree su cui insistono Impianti di Carburanti inserite nel piano di dismissione del patrimonio, al fine di esercitare il diritto di prelazione, i competenti Servizi potranno procedere alla vendita previo nulla osta del S.U.A.P.
3. Per gli anni 2018 e 2019 il termine del 30 aprile previsto dal Regolamento al comma 6 dell'art. 31 è spostato al 30 giugno, sia quale scadenza unica sia in fase di rateazione.

ALLEGATO A) – COEFFICIENTI moltiplicatori

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE CON COEFFICIENTE DIVERSO DA 1 (UNO)	<i>COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE</i>
Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine – CADENZA UN GIORNO A SETTIMANA	0,33
Occupazioni permanenti in aree mercatali non in sede propria, intendendosi per tali quei mercati che occupano, nell'arco della giornata, porzioni di suolo non predisposti specificatamente per accoglierli e su cui si alternano con altre attività cittadine – CADENZA DUE GIORNI A SETTIMANA	0,67
Occupazioni giornaliere in aree mercatali assegnate per posteggi temporaneamente liberi attraverso la procedura della spunta	0,1
Strutture per attrazioni, giochi, divertimenti (circhi, giostre ecc.) di cui all'art. 28, comma 3, del Regolamento	0,2
Occupazioni con varchi di accesso alla proprietà privata, qualora asserviti a singola abitazione principale o a sua pertinenza	0,5
Occupazioni con varchi di accesso asserviti a usi non abitativi	2
Occupazioni con impianti, cavi e condutture in genere con esclusione di quelle finalizzate all'erogazione di pubblico servizio	0,1
Occupazioni realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed occupazioni realizzate da Enti religiosi, ad eccezione di quelle realizzate dallo Stato, dalle regioni, province e città metropolitane, comuni e loro consorzi per finalità esclusivamente istituzionali e dagli Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, esentate ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. a) del Regolamento	0,5
<ol style="list-style-type: none"> 1. Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose 2. Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali FINO AL 15° GIORNO. 	0,3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Occupazioni per fiere e sagre connesse a festività laiche e religiose, 2. Occupazioni di carattere temporaneo realizzate dagli operatori artigiani nonché mercatali DAL 16° GIORNO IN POI 	0,15
Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi FINO AL 6° MESE	0,1
Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi – DAL 7° MESE FINO AL 12° (compresi eventuali rinnovi)	0,2

Occupazioni con anditi, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo, cantieri, aree di lavoro su suolo pubblico e la proiezione sul medesimo delle mantovane di protezione per la realizzazione di interventi edilizi – DAL 13° MESE IN POI (compresi eventuali rinnovi)	0,3
Tratti di andito, ponteggio etc riservati all'esposizione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 28 comma 6 FINO AL 6° MESE Dal periodo successivo ai primi 6 mesi si applicherà il coefficiente 1	0,3
Occupazioni con scavi e cantieri realizzati da soggetti erogatori di pubblici servizi, ad eccezione delle occupazioni d'urgenza di cui all'art.11 del Regolamento	0,3
- Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; - Riprese cinetelevisive FINO AL 14° GIORNO	0,3
a) Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; b) Riprese cinetelevisive DAL 15° GIORNO E FINO AL 30°	0,2
1. Occupazioni di suolo finalizzate alla realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi e rappresentazioni in genere; 2. Riprese cinetelevisive DAL 31° GIORNO IN POI	0,1
Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale - FINO AL 14° GIORNO	0,2
Occupazioni realizzate per iniziative di carattere umanitario, religioso, assistenziale, di volontariato, celebrative e del tempo libero, artistico, sportivo, turistico o culturale senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale – DAL 15° GIORNO IN POI	0,1
Occupazioni realizzate da sindacati, movimenti e partiti politici	0,5
Occupazioni di suolo comprensive della proiezione di tende sovrastanti (regolarmente autorizzate) per la sola area concessa coincidente con la proiezione delle tende	0,75
Occupazione destinate alla vendita di quotidiani e riviste (edicole)	0,75
Occupazioni di suolo finalizzate alla esposizione e vendita delle proprie opere d'arte, nonché quelle frutto del proprio ingegno di carattere creativo come indicato dall'art. 4 comma 2° lettera h) del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni	0,2

ALLEGATO B)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO

VIOLAZIONE	PERIODO DI NON REGOLARITA'
Articolo 437 C.P. "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro"	24 mesi
Articolo 589, comma 2, C.P. "Omicidio colposo"	24 mesi
Articolo 590, comma 3, C.P. "Lesioni personali colpose"	18 mesi
Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"	12 mesi
Disposizioni indicate dall'articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"	12 mesi
Articolo 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"	8 mesi
Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare"	6 mesi
Articoli 7 "Riposo giornaliero" e 9 "Riposi settimanali" del D. Lgs. n. 66/2003*	3 mesi

* Solo se inerente ad un numero di lavoratori pari ad almeno il 20% del totale delle unità lavorative regolarmente impiegate.